

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1877

fossi trovato alla Camera in occasione della votazione della legge sugli abusi del clero avrei votato favorevolmente per essa; avrei votato per la legge delle circoscrizioni militari e per quell'altra altamente umanitaria relativa all'arresto personale per debiti.

Io mi congratulo con i nostri amici, che sono al potere, di averle proposte e li eccito a continuare fino al compimento delle promesse fatte al paese con il programma di Stradella. (*Bravo!*)

FOSSA. Io vorrei pregare l'onorevole presidente a vedere se la discussione della proposta che ho avuto l'onore di presentare debba precedere la votazione dell'articolo 2 del progetto perchè credo che il mio articolo debba essere immediatamente discusso e collocato fra il primo ed il secondo di questa legge.

Quando l'onorevole presidente sia di questo avviso, lo prego a far dare lettura della mia proposta, e domandare al ministro ed alla Commissione se la accettano.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa propone un articolo che dovrebbe essere il secondo. Ne do lettura:

« Nei ginnasi, alle cui spese concorre il comune e nei pareggiati, è fatta facoltà al Governo di sopprimere, sulla domanda del Consiglio comunale, il posto di direttore. In questo caso le funzioni di direttore saranno affidate ad uno dei professori. »

La Commissione e il ministro accettano questo articolo? (*Segni di assenso del ministro e del relatore*)

Essendo accettato dal ministro e dalla Commissione, lo metto dunque ai voti.

(È approvato.)

Allora l'articolo secondo, sul quale è cominciata la discussione, diviene terzo.

L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. Quando io ho chiesta la parola, non aveva ancora parlato l'onorevole mio amico Ercole, ed io intendeva accennare al medesimo argomento da lui svolto, ma limitatamente ai direttori delle scuole normali. Disgraziatamente l'onorevole Ercole sopra quest'oggetto ha avuto una risposta negativa; per conseguenza anche io rimango interdetto. Tuttavia prego l'onorevole ministro a volere ascoltare ancora qualche considerazione.

Per massima, e precisamente in base al disposto dell'articolo 362 della legge 13 novembre 1859, l'ufficio di direttore delle scuole normali viene sempre affidato ad un professore titolare. Quindi quest'insegnante ha due mansioni distinte, quella di professore titolare e quella di direttore.

Ora io non so persuadermi come esso abbia ad

avere l'aumento del decimo come professore titolare e non l'abbia ad avere come direttore.

L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Ercole, disse: se l'ufficio di direttore viene affidato ad un professore, tale ufficio è temporaneo, oggi può essere affidato ad uno e domani può essergli tolto.

Però, se noi guardiamo all'ultimo comma dell'articolo 362 della citata legge che riguarda quest'argomento, non parrebbe troppo chiaro che le cose stiano negli esposti termini. In quel comma si dice soltanto che ad un professore titolare delle scuole normali sarà commesso l'ufficio di direttore e che per quest'ufficio riceverà uno stipendio separato di lire 500. In ogni caso, io non saprei persuadermi che, una volta affidato ad un professore di una scuola tecnica l'ufficio di direttore, si voglia toglierglielo, almeno quando non meriti questo trattamento odioso.

Credo pertanto che una volta che un professore di scuola normale abbia anche l'ufficio di direttore, debba continuare sempre ad averlo. Ora si tratta di due uffici che si raccolgono in una medesima persona, ma ai quali corrispondono non solo due stipendi separati, ma anche due lavori totalmente distinti. Ed una volta che si è accordato il primo decimo d'aumento ed ora si tratta di accordare il secondo ai presidi di licei ed ai professori di licei, ai direttori dei ginnasi ed ai professori dei ginnasi, e si accordano pure ai professori delle scuole normali, non vedo perchè si debba fare eccezione per i direttori della scuola normale, il cui ufficio è affatto analogo a quello degli altri da me nominati.

Io richiamo l'attenzione speciale del signor ministro sopra queste considerazioni. Lo prego di riflettere, se non trova esso medesimo poco conveniente che, mentre tutte le altre categorie di docenti, ed ufficiali della pubblica istruzione secondaria giungono ad avere gli aumenti, non debba poi averli una categoria speciale che si trova per così dire in mezzo alle altre.

ERCOLE. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi.

Mi duole che non abbia voluto comprendere nell'aumento anche i direttori delle scuole normali; ma le ragioni da lui addotte sono talmente perentorie che io non intendo d'insistere ulteriormente. Mi permetto quindi di formulare l'articolo 2 in questi termini:

« A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendi dei presidi dei licei, dei direttori dei ginnasi, delle scuole tecniche e degli insegnanti dei licei, dei ginnasi, ecc., ecc. » Il resto come nell'articolo.